

LA CURIA DIOCESANA

INTRODUZIONE

La parola “Curia” è di stampo completamente romano, ed il suo significato ha continuato ad accrescersi col passare degli anni. L’origine del termine è arcaica, anteriore agli stessi etruschi; veniva usato in senso topografico prima, corno riunione religiosa e genealogica dopo, e poi con una connotazione amministrativa e militare.

Con questo significato l’istituzione fu recepita dalla Chiesa, in modo particolare a l’epoca di Carlomagno e continuerà lungo tutto il Medioevo a svolgere un ruolo ogni volta più centrale nel governo della diocesi. La Curia era costituita allora non soltanto dal tribunale, ma anche da altri uffici complementari come la cancelleria o la dateria. S. Carlos Borromeo (1538 -1584), nell’III Concilio Provinciale di Milano stabilì che il Vescovo presiedesse la Curia e visitasse tutti gli anni il Tribunale ecclesiastico.

1. NATURA E FINI

Can. 469 - La curia diocesana consta degli **organismi e delle persone** che aiutano il Vescovo nel **governo** di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà giudiziaria.

La curia diocesana, per disposizione del Concilio, deve organizzarsi in modo che risulti uno strumento adatto per il Vescovo, e non solo utile per l’amministrazione della Diocesi, ed è per questo che il codice nomina a l’interno di essa tre grandi settori:

- **Amministrativo:** non deve capirsi come un campo accanto u opposto al pastorale: va inteso che ogni attività pastorale ha una sua dimensione, parte o “momento” amministrativo, e che tutte le azioni amministrative hanno anche un senso ed un valore pastorale.
- **Giudiziario:** esercitare la potestà giudiziaria è parte della curia ma si regola dalle proprie leggi, visto il suo carattere peculiare¹.
- **Azione pastorale:** Questo elemento non veniva esposto nel CIC 1917, cambiando il concetto di una curia puramente esecutiva, giuridicista e fredda, e priva di ogni azione pastorale. Con questa nuova immagine derivata dal Concilio², la curia diocesana, collaborando col Vescovo nella concezione e realizzazione di ogni iniziativa apostolica, si trasforma nel vero cuore della diocesi³. Così, «pastorale» non si deve capire nel senso stretto di «cura delle anime», ma come l’insieme di attività e dinamismi che coinvolgono tutto quanto fa parte della vita della comunità ecclesiale: l’azione caritativa e sociale, l’insegnamento, la catechesi, la liturgia, i sacramenti, la cura delle anime, l’ecumenismo, le missioni, la preghiera, la vita spirituale, le vocazioni, ecc.

Nel CIC ci sono diversi uffici che appartengono alla curia, ma non tutti sono prescrittivi, eppure il Vescovo può creare **altri uffici non previsti** con attribuzioni ordinarie o delegate, senza alterare però gli organismi e norme previste nel codice (AS 176. 2)⁴ che terrà l’organigramma che si consideri più adatto

¹ Can. 472 - Circa le cause e le persone che, nella curia, si riferiscono all’esercizio della potestà giudiziaria, si osservino le prescrizioni del Libro VII, I processi; in ordine a ciò che riguarda l’amministrazione della diocesi, si osservino le disposizioni dei canoni seguenti.

² ChD 27; EI 200.

³ In virtù della potestà che gode il Vescovo nel governo della diocesi lo fa con potestà esecutiva, legislativa e giudiziale sempre a norma di diritto. In questo esercizio possono agire e cooperare con lui diverse persone, tranne la potestà legislativa che necessariamente deve esercitare personalmente (c. 135 §2).

⁴ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum Successores” (30 marzo 2004), che sostituisce al precedente, “Ecclesiae Imago” (22 febbraio 1973).

ai bisogni e proietti della diocesi, alle circostanze di tempo, luogo e persone

Il CIC **non concede neanche la personalità giuridica** alla curia (non ne fa soggetto diretto di diritti e di doveri), il che non impedisce il Vescovo di farlo se considera che sarebbe più vantaggioso (per ragioni di affari economici, per convenienza alla luce della legge statale, ecc.). Nemmeno impedisce che, pur non avendo personalità giuridica, la curia sia concepita come un tutto organico al quale vanno assegnati compiti e finalità che devono essere svolti cooperando in maniera “stabile” ed “immediata” nel governo di tutta la diocesi, e pensando sempre al bene di tutti i fedeli.

2. I MEMBRI DI LA CURIA

Can. 470 - La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al Vescovo diocesano.

La nomina per la provvisione deve aver **forma scritta** per completare il conferimento dell'ufficio. Avendo presente che quanto si attribuisce al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, rimane inteso che compete soltanto loro e suoi pari, ed affinché il Vescovo possa godere in pienezza dell'autorità a lui affidata si chiede ed esige la **piena comunione ecclesiale**, requisito perfino previo a qualunque provvisione, che per propria natura deve sempre essere al servizio e nella comunione della Chiesa (c. 149 §1).

Ad ogni modo, è ragionevole che il Vescovo **chieda consiglio** per fare le nomine, anche quando non è prescritto⁵. È possibile che il Vescovo conceda ai vicari la facoltà di nominare per uffici che direttamente non sono affidati al Vescovo diocesano, e per altri incarichi che non siano propriamente uffici stabiliti dal CIC (delegato, segretario, incaricato...).

Can. 471 - Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono: 1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.

Adempiere fedelmente l'incarico (vincolo di promessa) significa primariamente **obbedire** le indicazioni e determinazioni del Vescovo (c. 145 §2) come attuazione e garanzia di comunione e, allo stesso tempo, **lavorare con diligenza**, responsabilità, capacità, aggiornamento continuo, ecc.

Osservare il segreto secondo ciò che sia stabilito nel diritto e dal Vescovo, è un'espressione di prudenza e fiducia. È ovvio che questo va inteso in modo che sia compatibile con l'opportunità o necessità d'informare sul proprio agire ai vari registri, ai responsabili superiori, ecc. Mai si tratta di parlare delle persone o di chiacchierare. Pure dobbiamo tenere conto delle leggi civili che si riferiscono alla privacy.

3. GLI ATTI DELLA CURIA DIOCESANA

Can. 474 - Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dall'Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.

Gli atti della potestà esecutiva della Curia hanno per loro natura effetto giuridico, tramite i quali **si crea, in qualche modo, un diritto nuovo** sia attraverso un decreto generale esecutivo o un'istruzione, sia attraverso un decreto singolare, un precetto, una licenza, un privilegio, una dispensa (c.474).

Il canone comporta gran novità ed è di grande importanza: come requisito per la **loro validità** gli atti della curia chiamati a produrre effetto giuridico devono essere sottoscritti **dall'Ordinario** da cui provengono; così pure per il **Cancelliere della curia o un notaio** (in questo caso per garantire la **liceità** e autenticità dell'atto); il Cancelliere ha obbligo di informare il Moderatore di curia su quei atti, affinché esista un vero coordinamento.

⁵ AS 176.3 favorisce che il Vescovo chieda a questo scopo l'opinione di sacerdoti e laici, nel modo che ritenga opportuno.